

TAR Roma, Sezione III - Sentenza 03/12/2007 n. 12103

d.lgs 163/06 Articoli 34 - Codici 34.1

La Convenzione di amicizia e buon vicinato tra l'Italia e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939, cui è stata data esecuzione con legge n. 1320 del 6.6.1939, all'art. 4 sancisce che "I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parità di condizioni con i nazionali". La legittimazione dell'impresa sanmarinese ai fini della partecipazione alla gara si basa sulla Convenzione italo-sanmarinese recepita con legge del 1939.